


0.12.04

N. U. 000009/523

12-7-06



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 68897523
Ufficio I



AG. 05/10/2006, 01036010

Roma - 5 OTT.

Ai Sigg. Presidenti di Corti di Appello
Loro Sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica
Loro Sedi

E P.C. Al Sig. Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia
sede

Al Sig. Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi
sede

Oggetto: Pagamenti delle spese di giustizia – art. 21 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 recante “*misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi*”.

In seguito all’entrata in vigore del decreto legge in oggetto convertito con modificazioni con la legge n. 248/2006, questa Direzione Generale, in data 12 luglio c.a. ha provveduto ad impartire le prime direttive per consentire, nella prima fase di attuazione delle disposizioni in oggetto, la regolare corresponsione di tutte le indennità spettanti alla magistratura onoraria le cui spese trovano imputazione sul cap. 1362 (giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale, e vice procuratori onorari).

In sede di conversione in legge della disposizione in oggetto, è stata poi prevista la possibilità di avvalersi dell’anticipazione postale, oltre che per le spese relative ad atti di notifiche nei procedimenti penali, anche per gli atti di notifiche e di espropriaione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a

■

In data 28 luglio c.a. questa Amministrazione ha, inoltre, provveduto ad impartire le istruzioni operative con le quali si è voluto assicurare (in maniera temporanea, fino all'adozione di provvedimenti che consentano di razionalizzare l'erogazione dei pagamenti) le procedure da osservare per eseguire il pagamento di tutte le spese di giustizia (cap. 1360 e 1362).

Pertanto, i funzionari delegati che hanno chiesto di conoscere se, oltre ai pagamenti delle indennità alla magistratura onoraria, devono provvedere anche ai pagamenti delle spese di giustizia afferenti il cap. 1360 sono invitati a porre in essere tutte le attività necessarie per eseguire la generalità dei pagamenti delle spese di giustizia fino a nuove determinazioni di questa Amministrazione.

In relazione all'approssimarsi della chiusura del corrente esercizio finanziario va, infatti, ribadito che detti pagamenti non possono che essere eseguiti dai funzionari delegati al momento nominati a livello distrettuale presso gli uffici di Corti di Appello e di Procurè Generali.

Si ribadisce, infine, che i pagamenti delle spese di giustizia secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato devono essere effettuati attraverso l'utilizzo dei fondi disponibili sulle aperture di credito disposte (anche prima della data del 4 luglio 2006) sulla competenza dei capitoli 1360 e 1362 per le esigenze dell'esercizio 2006.

Nel caso di insufficienti disponibilità i funzionari delegati, previa ricognizione delle somme che verranno erogate nel corrente esercizio, dovranno provvedere a richiedere tempestivamente le opportune integrazioni di fondi alla scrivente Direzione Generale.

Nel confermare le istruzioni che sono state impartite da questa Amministrazione con la nota prot. n. 28968 in data 28 luglio c.a. si raccomanda di far fronte ai pagamenti, con il massimo sforzo, anche facendo uso, ove necessario, delle risorse disponibili nel distretto, così come già indicato con l'anzidetta nota.

~~IL DIRETTORE GENERALE~~

Alfonso Pérez